

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 novembre 2015, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano

1. All'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015" sono soppresse;

b) al comma 4, le parole "entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." sono sostituite dalle parole "almeno 45 giorni prima della data delle elezioni."

2. All'articolo 13 della legge regionale n. 15/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015." sono soppresse;

b) al comma 4, le parole "entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." sono sostituite dalle parole "almeno 45 giorni prima della data delle elezioni."

3. Le elezioni indette con i decreti del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 2015 sono annullate.

Art. 2.

Proroga delle gestioni commissariali delle ex province regionali

1. All'articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2016."

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 2015.

CROCETTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-

ti il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a) e b):

L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.* – 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è fissata preventivamente con delibera della Giunta del libero Consorzio comunale. *Parole soppresse.*

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni del libero Consorzio comunale ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione *almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.*

5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, che compongono l'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del libero Consorzio comunale può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.».

Nota all'art. 1, comma 2, lett. a) e b):

L'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Elezione del Sindaco metropolitano.* – 1. L'elezione del Sindaco metropolitano è indetta con decreto del Sindaco uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è fissata preventivamente con delibera della Giunta metropolitana. *Parole soppresse.*

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione *almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.*

5. Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che compongono l'Adunanza elettorale metropolitana. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali nonché i presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto dalla carica

ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Città metropolitana può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo all'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, che entro la data di indizione delle elezioni il comune capoluogo abbia previsto l'articolazione del proprio territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto. E, altresì, necessario che sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.»

Nota all'art. 1, comma 3:

I decreti del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 2015 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 2 ottobre 2015, n. 40.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali. – 1. Nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di garantire la continuità amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari attualmente preposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 8, assicurano la gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1070

«Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, Pistorio, il 12 ottobre 2015. Trasmissa alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 12 ottobre 2015.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 221 del 13 ottobre 2015, 223 del 20 ottobre 2015, 224 del 21 ottobre 2015 e 227 del 28 ottobre 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 227 del 28 ottobre 2015.

Relatore: Antonello Cracolici.

Disposizioni stralciate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari del 4 novembre 2015 (ddl n. 1070/A I Stralcio).

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 292 del 10 novembre 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 292 del 10 novembre 2015.

(2015.47.2702)072

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 20 ottobre 2015.

Presenza d'atto del protocollo d'intesa stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile e l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia l'8 maggio 2015.

L'ASSESSORE

con delega alla protezione civile

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm. ed ii.;

Visto il DPR n. 66 del 6 febbraio 1981;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. ed, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 15 che consentono di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 che istituisce il Servizio nazionale di protezione civile;

Visto l'art. 108 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali", che conferisce ulteriori compiti di protezione civile alle Regioni ed agli enti locali;

Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che, riorganizzando l'intera Amministrazione regionale, isti-

tuisce, con tab. A, il Dipartimento regionale di protezione civile nell'ambito della Presidenza della Regione;

Visto il D.Lgs. n. 163 /2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. n. 163/2996" e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 16, co. 1, della legge n. 10 del 30 aprile 1991, coordinato dalla legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011;

Vista la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss. mm. ii. "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" recepimento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. ii. e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P. del 31 gennaio 2012 "Regolamento di esecuzione e di attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011";

Vista la legge n.100 del 12 luglio 2012 e ss. mm. ii.;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento e del Consiglio UE;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 febbraio 2013 di "Attuazione dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";